

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **196** del 14 Dicembre 2011

OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. DE CANIO Antonio e SAPONARA Antonio –
Costituzione in giudizio.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *“Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale”*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "*Insediamiento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010*";

PREMESSO che con ricorso ex art. 414 c.p.c., acquisito al protocollo consortile al n. 6389 del 23/11/2011, i Sig.^{ri} DE CANIO Antonio e SAPONARA Antonio, dipendenti della società BIOECO S.r.l., cui era affidata la gestione dell'impianto di Pirogassificazione annesso all'impianto di depurazione della città di Potenza, hanno adito il Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per la perdita del lavoro quantificati rispettivamente in € 87.514,00 e € 98.888,00;

CHE i ricorrenti hanno esposto di aver lavorato alle dipendenze della Società BIOECO S.r.l (rispettivamente dal 1998 il DE CANIO e dal 1991 il SAPONARA) fino al 30/03/2003, quando, a loro detta, a causa della scadenza dell'appalto e di ristrutturazione parziale dell'impianto stesso, la gestione delle attività veniva affidata all'ATI GIUZIO – PUTIGNANO;

CHE dalla documentazione agli atti dell'Ente è dimostrabile che nel periodo suddetto (30/03/2003) era validamente in corso il contratto d'appalto stipulato in data 19/06/1998 tra il Consorzio e la ditta GIUZIO S.r.l. per il periodo 03/11/1997 – 02/11/2003, successivamente prorogato;

VISTA la nota registrata al Prot. ASI al n. 5742 del 27/06/2007 da cui si evince che il Consorzio su espressa richiesta della Regione Basilicata ha sospeso le procedure di gara per la gestione del nuovo impianto di depurazione, gara, peraltro a tutt'oggi non ancora espletata;

ATTESO che il Consorzio, intervenuto all'udienza fissata per il giorno 24/10/2007, in analogo e precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, instaurato dai suddetti lavoratori, ha espressamente dichiarato che erano in corso le procedure di gara per l'affidamento della gestione del nuovo impianto di depurazione, nei cui atti di gara sarebbe stata inserita la clausola che l'impianto di pirogassificazione, annesso all'impianto di depurazione, sarebbe stato attivato dalla società che si sarebbe aggiudicata il servizio di che trattasi, con espressa previsione dell'assunzione dei due suddetti lavoratori;

CHE con nota Prot. n. 181989/7101 il Presidente della Giunta Regionale ha invitato l'AATO Basilicata, il Consorzio ASI e il Dipartimento Ambiente e Territorio a completare gli adempimenti già stabiliti con delibera di G.R. n. 2948 del 12/10/1998 ed a porre in essere le procedure amministrative atte a suggellare la cessazione del rapporto concessionario tra la Regione Basilicata e il Consorzio ASI, con conseguente trasferimento, in proprietà regionale dell'impianto di depurazione e suo affidamento in concessione d'uso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto delle disposizioni legislative regionali e nazionali vigenti;

CHE con nota registrata al Prot. ASI al n. 7446 del 6/10/2010 il Consorzio ha comunicato all'Avv. VERTONE, legale dei suddetti ricorrenti, che erano in corso di ultimazione le procedure per il trasferimento dell'impianto di depurazione della città di Potenza al Servizio Idrico Integrato e che una eventuale gara per la gestione e manutenzione delle aree consortili, pertanto, non avrebbe compreso il suddetto impianto e le opere ad esso annesse e connesse, non essendo più nelle competenze del Consorzio prevedere l'occupazione dei lavoratori in oggetto, essendo mutate le vigenti disposizioni normative in materia;

CHE con nota registrata al Prot. ASI n. 7738 del 18/10/2010 il Consorzio ha comunicato alla Regione Basilicata, per i consequenziali provvedimenti di propria competenza, che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza instaurato nell'anno 2007 dai Sig.^{ri} DE CANIO Antonio e SAPONARA Antonio, lavoratori dell'impianto di pirogassificazione, annesso all'impianto di depurazione, aveva assunto l'impegno che negli atti gara sarebbe espressamente prevista l'assunzione dei lavoratori DE CANIO Antonio e SAPONARA Antonio a carico della società che si sarebbe aggiudicata la gara;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stato ancora bandito l'appalto per la gestione dell'impianto di depurazione, essendo lo stesso tuttora gestito dalla Ditta GIUZIO in regime di proroga, non sussistendo, pertanto, alcun rapporto con la BIOECO la quale, deteneva un limitato appezzamento di terreno posto nei pressi del vecchio impianto di depurazione, ma al di fuori dell'area recintata delimitante detto impianto, laddove esercitava un'attività estranea a quella propria dell'impianto di depurazione;

CHE non sussistendo né l'esistenza di una successione nel rapporto di gestione tra l'impresa cessante datrice di lavoro dei ricorrenti (BIOECO) e la ditta GIUZIO Antonio e Raffaele, impresa aggiudicataria dell'appalto, né alcun nuovo affidamento in gestione, alcun diritto può essere fatto valere dai suddetti dipendenti;

RITENUTO, pertanto, che sussistono validi elementi per resistere alle pretese attoree e, pertanto, conferire mandato a professionista di fiducia dell'Ente, atteso che l'ufficio legale consortile è attualmente impossibilitato a patrocinare l'Ente, attesa la concomitanza di gravosi impegni derivanti da recenti incarichi conferiti in contenziosi pendenti, nonché la specialità del contenzioso vertente in materia giuslavoristica;

RITENUTO, pertanto conferire espresso mandato all'Avv. Mario ROMANELLI con studio in Viale Europa, n° 7 - Palazzo San Gervasio (PZ), affinché ponga in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla tutela degli interessi dell'Ente, prevedendo un impegno di spesa per diritti e onorari pari a € 3.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile, nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di prendere atto del ricorso ex art. 414 c.p.c., acquisito al protocollo consortile al n. 6389 del 23/11/2011, con il quale i Sig.^{ri} DE CANIO Antonio e SAPONARA Antonio, dipendenti della società BIOECO S.r.l., cui era affidata la gestione dell'impianto di Pirogassificazione annesso all'impianto di depurazione della Città di Potenza, hanno adito il Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per la perdita del lavoro quantificati rispettivamente in € 87.514,00 e € 98.888,00;
2. di decidere per la costituzione in giudizio, conferendo espresso mandato all'Avv. Mario ROMANELLI con studio in Viale Europa, n° 7 - Palazzo San Gervasio (PZ);
3. di prevedere un impegno di spesa per diritti ed onorari pari a € 3.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, da imputare tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2011, nonchè la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2011;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Responsabile dell'Ufficio Legale:

Visto il ricorso ex art. 414 c.p.c., acquisito al protocollo consortile al n. 6389 del 23/11/2011, con il quale i Sig.ⁿⁱ DE CANIO Antonio e SAPONARA Antonio, dipendenti della società BIOECO S.r.l., cui era affidata la gestione dell'impianto di Pirogassificazione annesso all'impianto di depurazione della Città di Potenza, hanno adito il Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per la perdita del lavoro quantificati rispettivamente in € 87.514,00 e € 98.888,00, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio, conferendo mandato a professionista di fiducia dell'Ente e prevedendo un impegno di spesa per diritti ed onorari pari a € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.

Firmato

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
Avv. Roberto CASSANO

Tito li, 25/11/2011

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa prevista dalla presente proposta di delibera pari a € 3.000,00 per quanto di propria competenza relativa alla sola imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa nel tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2011, nonchè la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2011

Firmato

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 6/12/2011

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Rocco LICCIONE

Tito li, 14/11/2011